

XIX legislatura

A.S. 1433:

“Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime”

Aprile 2025

n. 239



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it – ✉ @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2025). Nota di lettura, «A.S. 1433: “Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime”». NL239, aprile 2025, Senato della Repubblica, XIX legislatura

INDICE

Articolo 1 (<i>Modifiche al codice penale</i>).....	1
Articolo 2 (<i>Modifiche al codice di procedura penale</i>).....	2
Articolo 3 (<i>Ordinamento penitenziario</i>).....	5
Articolo 4 (<i>Rafforzamento degli obblighi formativi in materia di contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica</i>).....	7
Articolo 5 (<i>Modifiche alle disposizioni in materia di organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero</i>).....	8
Articolo 6 (<i>Disposizioni sulla registrazione a debito</i>)	9
Articolo 7 (<i>Disposizioni di coordinamento</i>).....	13
Articolo 8 (<i>Clausola di invarianza finanziaria</i>).....	14

Articolo 1 **(Modifiche al codice penale)**

L'articolo, alle lettere a)-g), reca modifiche ed integrazioni al codice penale. In particolare:

a) aggiunge il nuovo articolo 577-*bis* che introduce il reato di femminicidio. In dettaglio, tale norma reca una fattispecie specifica di omicidio, volta a sanzionare con la pena dell'ergastolo chiunque cagioni la morte di una donna, commettendo il fatto con atti di discriminazione o di odio verso la vittima in quanto donna, ovvero qualora il fatto di reato sia volto a reprimere l'esercizio dei diritti, delle libertà ovvero della personalità della donna. Viene dettata una disciplina specifica del concorso di circostanze attenuanti e aggravanti;

b) novella l'articolo 572 (Maltrattamenti contro familiari e conviventi) cui è aggiunto, in fine, il comma 4 in cui si stabilisce che la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l'espressione della sua personalità;

c) all'articolo 585 (Circostanze aggravanti) è aggiunto, in fine, il comma 4 in cui si prevede che quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l'espressione della sua personalità, la pena è aumentata da un terzo alla metà;

d) all'articolo 593-*ter* (Interruzione di gravidanza non consensuale) è aggiunto, in fine, il comma 6 in cui si prevede che le pene stabilite dall'articolo siano aumentate da un terzo alla metà quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l'espressione della sua personalità;

e) all'articolo 609-*ter* sulle circostanze aggravanti del reato di cui all'articolo 609-*bis* (Violenza sessuale), si aggiunge l'aggravante come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l'espressione della sua personalità;

f) all'articolo 612-*bis* (Atti persecutori) è inserito il comma 4 in cui si prevede che la pena è aumentata da un terzo a due terzi se il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l'espressione della sua personalità;

g) all'articolo 612-*ter* (Diffusione di immagini o video sessualmente espliciti) è inserito il comma 5 in cui si prevede che la pena è aumentata da un terzo a due terzi se il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l'espressione della sua personalità.

La RT evidenzia che l'articolo introduce il reato di femminicidio (art. 577-*bis* c.p.) che riceve autonoma collocazione in seno al codice penale assurgendo a reato tipizzato e prevede una serie di misure *ad hoc* e rivisitazione di norme procedurali.

Segnala che la tipizzazione del femminicidio è di prioritaria importanza, in quanto punta a proteggere la donna indipendentemente dall'esistenza di vincoli familiari, all'interno di ogni rapporto affettivo, anche non formalizzato, distinguendo così gli omicidi che maturano nell'ambito delle relazioni diseguali di potere tra uomini e donne. Come detto in premessa, inoltre, sono colpite condotte che intendono discriminare la donna in quanto tale o sono compiute con odio nei confronti della stessa e quando,

altresì, si tratta di comportamenti che sono finalizzati a reprimere i diritti, le libertà e le espressioni della personalità di una persona perché appartenente al genere femminile.

Rileva che poiché i fenomeni, oltre a essere segno di inciviltà sono particolarmente riprovevoli perché compiuti prevalentemente in un ambiente familiare o pseudo familiare, la norma è diretta a disciplinare l'effetto della ricorrenza di circostanze attenuanti e delle specifiche circostanze aggravanti indicate negli articoli 576 e 577 del codice penale, allo scopo di garantire un equilibrio tra la sanzione finale prevista per queste gravissime condotte e le misure già in essere per reprimere le condotte già sanzionate ai sensi dell'art. 575 c.p. e seguenti del codice penale, che detta l'applicazione delle sanzioni al reato di omicidio e le relative aggravanti allo stesso collegate, con l'ulteriore previsione, comunque, dell'applicazione del massimo della pena: l'ergastolo.

Per questo motivo, si è posto un limite all'operatività delle attenuanti in conformità allo schema degli articoli 65 e 67 del codice penale, ma con limiti più restrittivi, anche a questi fini allo scopo di segnalare la maggiore gravità della condotta in esame.

Viene, infine, disciplinata l'applicabilità di una circostanza aggravante basata sui medesimi caratteri della condotta tenuta per il femminicidio (fatti commessi con odio, discriminazione, privazione della libertà) anche per altri delitti di notevole rilevanza soprattutto se compiuto contro le donne, quali quelli relativi: all'art 572 c.p. (maltrattamenti contro familiari e conviventi); all'art. 582 c.p. (lesioni personali); all'art. 585 (reati aggravati di cui agli articoli 582, 583, 583-*bis*, 583-*quinqüies* e 584); all'art. 593-*ter* (interruzione di gravidanza non consensuale); all'art. 609-*ter*, comma 1, con inserimento del nuovo numero 5-*ter*.1 (reati contro la libertà sessuale); di cui all'art. 612-*bis* c.p. (atti persecutori) e all'articolo 612-*ter* c.p. (diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti c.d. *revenge-porn*).

Sotto il profilo finanziario la disposizione, introducendo il reato di femminicidio, che rende tipica la fattispecie che diviene prevalente rispetto alle altre della stessa natura, inasprendo le pene per la commissione del delitto e limitando l'applicabilità delle circostanze attenuanti, ha carattere precettivo e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, si conviene con la RT in ordine al carattere meramente precettivo e ordinamentale delle disposizioni, che non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 2

(Modifiche al codice di procedura penale)

L'articolo reca disposizioni modificative e integrative del codice di procedura, in particolare:

- a) al comma 1 modifica l'articolo 90-*bis* (Informazioni alla persona offesa) introducendo il diritto della persona offesa di essere avvisata, con atto che deve esserle formalmente notificato quando presentato fuori udienza, nel caso in cui l'imputato abbia richiesto il patteggiamento e il diritto

- di presentare memorie e deduzioni in riferimento alla richiesta stessa, nonché a quella formulata in udienza;
- b) -b) inserisce dopo l'articolo 90-*bis*.1 (Informazioni alla vittima), l'articolo 90-*bis*.2 - (Ulteriori informazioni alla persona offesa) secondo cui la persona offesa dei delitti da c.d. "Codice Rosso" (legge n. 69 del 2019) deve essere avvisata della facoltà di avanzare richiesta motivata di essere sentita personalmente dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 362, comma 1-*ter* c.p.p., nonché di indicare un domicilio telematico per le comunicazioni e di eleggere domicilio ove intenda essere informata, in una lingua a lei comprensibile, della richiesta avanzata dal reo riguardo la revoca o sostituzione della misura con un'altra meno grave o della sua applicazione con modalità meno gravose, ai sensi dell'articolo 299, comma 4-*bis* c.p.p., nonché della facoltà di cui al nuovo articolo 444, comma 1-*quater* c.p.p. inerente alla possibilità di presentare proprio parere attraverso delle deduzioni se l'imputato presenta richiesta di patteggiamento al di fuori delle aule giudiziarie;
- c) novella il comma 1-*bis* dell'articolo 90-*ter* (Comunicazione dell'evasione o della scarcerazione). In particolare, si estende l'obbligo di comunicazione alla persona offesa dei provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva e dell'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonché della volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva, ai casi in cui si proceda, oltre che per i delitti citati nella disposizione, anche per quelli ai sensi degli articoli 575 c.p. (Omicidio), aggravato ex articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 577-*bis* c.p. (Femminicidio), nella forma tentata; 593-*ter* c.p. (Interruzione di gravidanza non consensuale), nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma; 612-*ter* c.p. (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti); 582 (Lesioni) e 583-*quinqües* c.p. (Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso) anche nell'ipotesi aggravata, quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà, o comunque, l'espressione della sua personalità. In tali ipotesi, la comunicazione dell'evasione e della scarcerazione deve sempre essere trasmessa alla persona offesa, a differenza di quanto prevede il comma 1 dell'articolo 90-*ter* c.p.p., secondo cui l'obbligo di avviso è condizionato alla richiesta della vittima. Quindi, si aggiunge un nuovo periodo al comma 1-*bis* dell'articolo 90-*ter* c.p. disponendo che, per i procedimenti per delitto di omicidio aggravato e femminicidio, nonché per i casi in cui la vittima sia deceduta in conseguenza del reato, le medesime comunicazioni devono essere effettuate ai prossimi congiunti della persona offesa, che ne abbiano fatto richiesta all'autorità giudiziaria procedente;
- d) novella l'articolo 275 (Criteri di scelta delle misure). In particolare, si inserisce un nuovo comma 3.1 all'articolo 275 c.p.p. secondo il quale, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari, sono applicate le misure degli arresti domiciliari o della custodia cautelare in carcere quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'articolo 575 c.p. (Omicidio), nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, co. 1, nn. 2,5 e 5.1, 577, co. 1, n. 1 e co. 2, e ai delitti di cui all'articolo 577-*bis* c.p. (Femminicidio), 572 c.p. (Maltrattamenti contro familiari e conviventi), 582 c.p. (Lesioni), 583-*quinqües* c.p. (Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso) nelle ipotesi aggravate – ex articoli 576, co. 1, nn. 2, 5, 5.1, 577, co. 1, n. 1 e 585, co. 4 c.p. –, 593-*ter* c.p. (Interruzione di gravidanza non consensuale) nell'ipotesi aggravata di cui al co. 6, 612-*bis*, co. 2, 3 e 4, e 612-*ter* c.p. (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti). La misura degli arresti domiciliari in ragione delle previsioni di cui al successivo articolo 275-*bis*, co. 1 c.p.p., dovrà essere disposta con applicazione del dispositivo di controllo del braccialetto elettronico;
- e) interviene sul comma 2-*bis* dell'articolo 299 (Revoca e sostituzione delle misure) c.p.p. disponendo che i provvedimenti di sostituzione o revoca di misure cautelari, applicati nei

procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, debbano essere comunicati ai prossimi congiunti della persona offesa laddove questa sia deceduta in conseguenza del reato per cui si procede, purché costoro ne abbiano fatto richiesta all'autorità giudiziaria procedente;

- f) apporta modifiche al comma 1-*ter* dell'articolo 362 (Assunzione di informazioni). In particolare, si interviene sulla disciplina relativa all'assunzione, da parte del pubblico ministero, di informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza. Nello specifico, la novità più rilevante è la previsione dell'obbligo per il magistrato competente di provvedere personalmente alla audizione, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, quando la persona offesa abbia avanzato motivata e tempestiva richiesta in tal senso, senza più poter delegare il compito alla polizia giudiziaria;
- g) apporta modifiche di coordinamento al comma 1 dell'articolo 362-*bis* (Misure urgenti di protezione della persona offesa);
- h) novella l'articolo 444 (Applicazione della pena su richiesta). In particolare, si aggiunge un nuovo comma 1-*quater* secondo cui la richiesta di applicazione della pena, se non presentata in udienza, deve essere notificata a pena di inammissibilità alla persona offesa o, se è stato nominato, al suo difensore. Inoltre, in conseguenza dell'inserimento del nuovo periodo di cui al comma 2 del medesimo articolo, la persona offesa può fornire deduzioni in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, all'applicazione o alla comparazione delle circostanze prospettate dalle parti o alla congruità della pena, nonché alla concessione della sospensione condizionale della pena. Tuttavia, se il giudice non ritiene fondate queste deduzioni e osservazioni, deve darne conto nella motivazione della sentenza con cui dichiara il patteggiamento (c.d. onere motivazionale aggiunto);
- i) novella l'articolo 447 (Richiesta di approvazione della pena nel corso delle indagini preliminari). In particolare, si apportano modifiche di coordinamento in ordine alla richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari, tramite l'aggiunta di un terzo periodo al comma 1 all'articolo 447 del codice di procedura penale. La nuova disposizione prevede che, quando si procede per uno dei delitti di cui all'articolo 444, comma 1-*quater*, il decreto di fissazione dell'udienza deve essere notificato al difensore della persona offesa o in mancanza alla persona offesa, con contestuale avviso della facoltà di presentare memorie e deduzioni.;
- l) modifica il comma 9, lettera a), dell'articolo 656 (Esecuzione delle pene detentive): laddove sono previsti i casi di esclusione della sospensione della pena, i riferimenti al comma 2 dell'articolo 572 (Maltrattamenti contro familiari o conviventi) e al comma 3 dell'articolo 612-*bis* (Atti persecutori) sono soppressi.

La RT riferisce che la disposizione interviene su alcune norme procedurali al fine di consentire alla persona offesa dal reato di partecipare il più possibile alle fasi del procedimento penale. Al riguardo, gli interventi di cui alle lettere a) e b) prevedono il primo la modifica all'art. 90-*bis*, comma 1 c.p.p., introducendo - con la lettera d-*bis*) - l'obbligo, in caso di richiesta di patteggiamento presentata fuori dell'udienza per i reati elencati nel Codice rosso, dallo stupro ai maltrattamenti, dallo *stalking* al *revenge porn*, di acquisire il parere della donna, sebbene non vincolante.

Nel secondo caso, l'introduzione dell'art. 90-*bis*.2, contiene la previsione di informare la persona offesa sin dal primo contatto con la stessa, in una lingua comprensibile, della facoltà di avanzare richiesta motivata di essere sentita personalmente dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 362, comma 1-*ter*, senza possibilità di delega alla polizia giudiziaria (lettera f). La persona offesa deve essere,

altresì, informata della facoltà di indicare un domicilio telematico per le comunicazioni e dell'onere di eleggere domicilio ove intenda essere informata ai sensi degli articoli 299, comma 4-*bis*, vale a dire della richiesta avanzata dal reo riguardo la revoca o la sostituzione della misura con altra meno grave ovvero la sua applicazione con modalità meno gravose, nonché della facoltà di cui all'art. 444, comma 1-*quater*, cioè di presentare il proprio parere attraverso delle deduzioni se l'imputato presenta richiesta di patteggiamento al di fuori delle aule giudiziarie (previsione contenuta alla successiva lettera h).

Le disposizioni contemplate alle altre lettere configurano una serie di obblighi informativi che devono essere apprestati nei confronti della vittima o della persona offesa dal reato in relazione alla modifica delle misure cautelari e dell'uscita dal carcere del reo, anche solo per l'applicazione degli arresti domiciliari, misura che dovrà avvenire solo se il colpevole si sottopone all'applicazione del dispositivo di controllo del braccialetto elettronico, ritenendo, invero, adeguata in tutti i casi dei delitti contemplati dal Codice rosso l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere (lettera d).

Sotto il profilo finanziario, la disposizione adegua le norme del codice di procedura penale a seguito dell'introduzione del reato di femminicidio e pertanto, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto gli adempimenti potranno essere realizzati nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, si prende atto delle rassicurazioni fornite dalla RT secondo cui le disposizioni, finalizzate all'adeguamento del codice di procedura penale per effetto dell'introduzione del reato di femminicidio, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 3 **(Ordinamento penitenziario)**

L'articolo 3 interviene sul regime di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei condannati per il nuovo delitto di femminicidio e per altre fattispecie di reato espressive della violenza di genere, subordinandolo alla valutazione giudiziale positiva dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità del detenuto o internato, condotta per almeno un anno.

La disposizione introduce, inoltre, con riferimento ai medesimi reati, l'obbligo di dare immediata comunicazione alla persona offesa, che ne abbia fatto apposita richiesta, ovvero ai prossimi congiunti della persona offesa deceduta, dei provvedimenti applicativi di misure alternative alla detenzione e di altri benefici che comportano l'uscita del condannato dall'istituto penitenziario.

La RT ribadisce che con l'articolo vengono apportate modificazioni alla legge 26 luglio 1975, n. 354 in materia di ordinamento penitenziario.

In particolare, al comma 1, lettera a) viene modificato l'articolo 4-*bis*, comma 1-*quater*, primo periodo, prevedendo l'inserimento fra i delitti per i quali possono essere concessi i benefici previsti al comma 1 del medesimo articolo (assegnazione al lavoro

esterno, permessi premio e misure alternative alla detenzione esclusa la liberazione anticipata) anche quelli delle fattispecie previste agli articoli 572, secondo e terzo comma, 575 aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 577-bis, nonché l'inserimento dopo l'articolo 609-undecies dell'articolo 612-bis c.p., solo in caso di valutazione "positiva" del magistrato o tribunale di sorveglianza.

Anche per i reati di codice rosso si subordina quindi la possibilità di accedere ai benefici penitenziari solo se l'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente almeno per un anno consenta una valutazione positiva di quel percorso.

Conclude assicurando che l'intervento è diretto a rendere più rigida la disciplina anche in fase esecutiva al fine di contenere quanto più possibile i reati da codice rosso e pertanto non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo gli adempimenti collegati ad attività di natura istituzionale.

Con il comma 1, lettera b), si inserisce il nuovo articolo 58-sexies "Obblighi di comunicazione in favore della persona offesa".

L'intervento normativo prevede il diritto per la vittima di reati da codice rosso di essere informata anche nei casi in cui al condannato o all'internato sono applicate misure alternative alla detenzione o altri benefici analoghi che comportano l'uscita dall'istituto penitenziario. Si prevede infatti che il giudice che ha adottato il provvedimento ne dà immediata comunicazione alla persona offesa indicata nella sentenza di condanna, nel caso in cui la stessa ne abbia fatto richiesta e abbia indicato il recapito, anche telematico, presso il quale intende ricevere la comunicazione. Le stesse modalità valgono anche per i prossimi congiunti della persona offesa deceduta in conseguenza del reato per il quale il condannato o l'internato è detenuto.

Rileva che l'intervento ricalca il modello dell'art. 299, comma 2-bis c.p.p., con il quale è stato introdotto il diritto per la vittima di reati da codice rosso di essere informata anche in casi in cui viene concesso un beneficio penitenziario.

Conclude assicurando che si tratta di un intervento diretto da una parte a fornire alla vittima informazioni importanti per la sua situazione e dall'altra di una modalità operativa che mira ad alleggerire il carico di lavoro della magistratura di sorveglianza e pertanto non presenta profili di onerosità per la finanza pubblica, atteso che gli adempimenti collegati a tali attività sono di natura istituzionale e potranno essere garantiti con il ricorso alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, andrebbe confermato che l'estensione per un anno dell'osservazione scientifica ai soggetti in questione sia sostenibile potendo l'amministrazione penitenziaria avvalersi delle sole risorse disponibili a legislazione vigente. Si ricorda che l'osservazione scientifica della personalità del detenuto o internato è svolta, ai sensi dell'art. 28 del regolamento di esecuzione, dall'équipe di osservazione, composta da personale dipendente dell'amministrazione e, se necessario, anche dai professionisti indicati nell'art. 80 dell'ordinamento penitenziario. Si tratta, in particolare, di esperti di

psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, sotto il coordinamento e la responsabilità del direttore dell'istituto.

Articolo 4

(Rafforzamento degli obblighi formativi in materia di contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica)

L'articolo novella l'articolo 6 (Iniziativa formative in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica) della legge 24 novembre 2023, n. 168 (Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica). In particolare, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 2 è novellato prevedendo che l'attività di formazione potrà svolgersi anche in sede decentrata, specificando che essa dovrà contemplare anche attività volte alla interazione con le persone offese idonee a prevenire la vittimizzazione secondaria, tenuto conto della entità del trauma e nel rispetto delle condizioni soggettive e dell'età delle vittime e di una efficace collaborazione con i soggetti che operano nel settore della prevenzione e del contrasto alla violenza contro le donne o domestica;
- b) è aggiunto il comma 2-bis, in cui si prevede che la partecipazione ad almeno una delle iniziative formative specifiche sia resa obbligatoria per i magistrati giudicanti o requirenti assegnati, anche in via non esclusiva, alla trattazione di procedimenti in materia di famiglia o di violenza contro le donne o domestica.

La RT conferma che l'articolo in esame interviene sull'articolo 6 della legge 24 novembre 2023, n. 168 "Iniziativa formative in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica", prevedendo che le iniziative formative specifiche in materia di contrasto della violenza sulle donne e di violenza domestica possano svolgersi anche in sede decentrata e che possano avere ad oggetto la promozione di modalità di interazione con le persone offese tenendo conto della entità del trauma e nel rispetto delle condizioni soggettive e dell'età delle vittime, al fine di conseguire competenze adeguate al trattamento delle persone offese che siano idonee a prevenire la vittimizzazione secondaria.

Viene inoltre aggiunto il comma 2-bis con il quale si stabilisce l'obbligo di partecipazione ad almeno uno dei corsi formativi specifici di cui al comma 2 da parte dei magistrati giudicanti o requirenti assegnati anche in via non esclusiva alla trattazione dei procedimenti in materia di famiglia o di violenza contro le donne o domestica.

Tali corsi saranno organizzati dalla Scuola superiore della magistratura nell'ambito della programmazione formativa già determinata.

La disposizione è diretta a rafforzare la formazione in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica sia del personale di magistratura che del personale che entra in contatto con la persona offesa.

Gli oneri derivanti dall'attività formativa potranno essere sostenuti mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nel bilancio autonomo della Scuola superiore della magistratura, essendo già stati avviati e finanziati specifici percorsi formativi in tale ambito in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge n. 168/2023.

Al riguardo, come ricordato anche dalla RT va osservato che il vigente articolo 6 della legge n. 168/2023 già prevede che nella definizione delle linee programmatiche sulla formazione proposte annualmente dal Ministro della giustizia alla Scuola superiore della magistratura siano inserite iniziative formative specifiche in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica. Tuttavia, dato che ora viene proposto un obbligo di partecipazione per i magistrati assegnati, anche in via non esclusiva, alla trattazione di procedimenti in materia di famiglia o di violenza contro le donne o domestica, sarebbe utile acquisire una quantificazione della platea dei soggetti interessati, chiarendo in particolare se sarà necessaria una rimodulazione delle risorse già assegnate alla Scuola superiore della magistratura¹ oppure se le iniziative già programmate saranno sufficienti rispetto alle iniziative specifiche rese obbligatorie per i magistrati interessati.

Articolo 5

(Modifiche alle disposizioni in materia di organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero)

L'articolo novella il decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 (*Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero*) come segue:

a) interviene sul comma 2-*bis* dell'articolo 2 (Titolarità dell'azione penale), che attribuisce al procuratore della Repubblica il potere di revocare, con provvedimento motivato, l'assegnazione per la trattazione del procedimento concernente uno dei delitti ivi previsti qualora il magistrato assegnatario non proceda, entro il termine di 3 giorni dall'iscrizione della notizia di reato, all'assunzione di informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, come disposto dall'articolo 362, comma 1-*ter* c.p.p.² (anch'esso modificato dal disegno di legge in commento, dall'art. 2, comma 1, lett. f)). Il potere di revoca riguarda sia i delitti consumati che quelli tentati (ad eccezione dell'omicidio per il quale può applicarsi esclusivamente al tentativo);

b) al comma 1-*bis* dell'articolo 6 (Attività di vigilanza del procuratore generale presso la corte di appello) aggiunge un periodo finale, disponendo che, nell'ambito dei dati che il procuratore generale presso la corte di appello è tenuto ad acquisire dalle procure del distretto, siano ricompresi anche quelli relativi ai casi in cui la persona offesa abbia chiesto di essere sentita personalmente dal pubblico ministero. L'inserimento di tale periodo è strettamente consequenziale alla modifica apportata al medesimo art. 362, comma 1-*ter*, c.p.p., dall'art. 2, comma 1, lett. f), n. 5), in base alla quale il pubblico ministero deve provvedere personalmente all'audizione della persona offesa qualora quest'ultima ne abbia fatto tempestiva e motivata richiesta.

¹ Il capitolo di spesa 1478 "Istituzione e funzionamento della Scuola Superiore della Magistratura" dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno 2025 prevede uno stanziamento pari a 7,5 milioni di euro. Per i successivi anni 2026 e 2027 le risorse, di competenza e di cassa, ammontano, rispettivamente, a 7,5 e 12,3 milioni di euro. Non risulta ancora disponibile il bilancio di previsione della Scuola per l'anno in corso.

² Il comma 1-*ter* dell'art. 362 c.p.p., introdotto dalla legge del codice rosso (n. 69/2019) e poi modificato dalla legge di riforma del processo penale (n. 134/2021), che ha inserito nell'elenco dei reati il delitto di omicidio in forma tentata, impone al pubblico ministero di assumere informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato; tale termine è derogabile solo nel caso in cui sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa.

La RT conferma che la norma apporta modificazioni alle disposizioni del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106.

In particolare, rileva che si prevede la sostituzione del comma 2-*bis* dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 106/2006, con riferimento ai reati da codice rosso, in applicazione del quale il procuratore della Repubblica può, con provvedimento motivato, revocare l'assegnazione per la trattazione del procedimento se il magistrato non osserva le disposizioni dell'articolo 362, comma 1-*ter*, del codice di procedura penale.

Viene infine aggiunto un ulteriore periodo all'articolo 6, comma 1-*bis*, prevedendo che oltre ai dati che vengono acquisiti ogni tre mesi dal procuratore generale presso la Corte d'appello relativamente al rispetto del termine entro il quale debbano essere assunte le informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato la denuncia, devono essere acquisiti anche i dati relativi ai casi in cui la persona offesa abbia formulato la richiesta di essere sentita personalmente dal pubblico ministero.

Rileva che l'intervento è diretto a garantire la vigilanza sui dati e le informazioni da parte del procuratore generale presso la Corte d'appello in materia di atti di violenza contro le donne in maniera tale da monitorare più accuratamente il fenomeno. Si tratta di una misura organizzativa che pertanto non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendosi attuare con il ricorso alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo nulla da osservare, trattandosi di norme organizzative.

Articolo 6 ***(Disposizioni sulla registrazione a debito)***

Il comma 1 novella l'articolo 59, comma 1, lett. d, del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (d.P.R. n. 131 del 1986), estendendo l'applicazione della c.d. «registrazione a debito», con esclusivo riferimento alla parte danneggiata, ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria volti a dare esecuzione alla condanna al risarcimento del danno prodotto dai fatti di omicidio (art. 575 c.p.) commessi ai danni, tra gli altri, del coniuge o dell'altra parte dell'unione civile o di persona stabilmente convivente (art. 577, comma 1, n. 1, o comma 2, c.p.), oltre che ai fatti di femminicidio di cui al nuovo articolo 577-*bis* del codice penale. Mediante l'introduzione di tale regime di favore, si dispone che non devono essere pagate le tasse sul risarcimento dovuto alle vittime di omicidio e femminicidio finché queste ultime non lo ricevono in concreto, al fine di non gravare di ulteriori spese coloro che sono danneggiati dai delitti citati. Attualmente, la lett. d) dell'articolo 59 contempla solo le ipotesi di sentenze e altri atti degli organi giurisdizionali che condannino al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato³.

Il comma 2 dispone che non si fa luogo al rimborso di somme già corrisposte dal creditore all'amministrazione finanziaria anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge per la registrazione degli atti giudiziari, tra cui le sentenze di risarcimento del danno e i collegati atti esecutivi

³ Sui reati intenzionalmente violenti è prevista anche la responsabilità dello Stato. Si rinvia, in proposito, all'articolo 11 della legge n. 122 del 2016 e al relativo D.M del ministro dell'interno 22 novembre 2019 sui criteri di "Determinazione degli importi dell'indennizzo alle vittime dei reati intenzionalmente violenti".

della stessa. Pertanto tale disposizione produce effetti solo limitatamente agli atti non ancora divenuti definitivi.

Il comma 3 stabilisce che la disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° gennaio 2025 diretti a dare esecuzione alla condanna di risarcimento del danno prodotto dai fatti di cui agli articoli 575 e 577, co.1, n. 1, co. 2 c.p..

Il comma 4 prevede che agli oneri derivanti dai commi 1 e 3, valutati in 900.000 euro per l'anno 2025 e 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

La RT evidenzia che l'articolo in esame apporta modifiche all'articolo 59, comma 1, lettera d), del DPR 26 aprile 1986, n. 131, prevedendo l'aggiunta di un ulteriore periodo che, con esclusivo riferimento alla persona danneggiata, inserisce fra gli atti giudiziari per i quali è prevista la registrazione a debito anche i provvedimenti dell'autorità giudiziaria volti a dare esecuzione alla condanna al risarcimento del danno prodotto dai fatti di cui agli articoli 575 e 577, comma 1, n.1, o comma 2, del codice penale ovvero di cui all'articolo 577-*bis* del medesimo codice.

Rileva che l'intervento normativo in esame è diretto a non gravare di ulteriori spese coloro che sono danneggiati dai reati di omicidio (art. 575 c.p.), aggravato dalle circostanze (art. 577 c.p.) per vincoli di coniugio o parentela e convivenza, anche cessati, e dal nuovo reato di femminicidio (art. 577-*bis* c.p.), con particolare riguardo all'imposta di registro, prevedendo che l'istituto della registrazione a debito, ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera d), del DPR 26 aprile 1986, n. 131, venga applicato, nelle casistiche sopra riportate, oltre che alla registrazione della sentenza di condanna al risarcimento del danno da reato, anche in relazione agli altri atti dell'autorità giudiziaria volti a dar esecuzione alla sentenza di condanna.

Segnala che l'applicazione dell'imposta di registro di cui trattasi è stabilita dal citato D.P.R. n. 131 del 1986, nell'allegata Tariffa, che alla Parte I, articolo 8, comma 1, prevede l'imposta riferita agli Atti dell'Autorità Giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione. Con riferimento a tali ultime casistiche, occorre fare riferimento prevalentemente alla lettera b), che prevede l'imposta nella misura del 3%.

Quanto ai profili di quantificazione, con riferimento alla nuova tipologia di reato di cui all'articolo 577-*bis* c.p. (Femminicidio), che costituisce una specifica categoria della tipologia di reati precedentemente prevista e sanzionata ai sensi degli articoli 575 e 577, comma 1, n.1, o secondo comma, del codice penale la RT rappresenta che dai *report* statistici dell'ISTAT sulle vittime di omicidio per gli anni 2022, 2023 e 2024 e con particolare riferimento ai femminicidi sono stati estrapolate le seguenti informazioni:

- nel 2022 si sono verificati 322 omicidi di cui 126 donne e 196 uomini, di questi 61 sono donne uccise da partner o ex partner;

- nel 2023 si sono verificati 334 omicidi di cui 117 donne e 217 uomini, di questi 63 sono donne uccise da partner o ex partner;
- per l'anno 2024 non risulta un report statistico ufficiale Istat in corso di elaborazione, ma dai dati estrapolati dal Ministero dell'Interno, risultano circa 300 omicidi di cui 109 donne e 191 uomini, di questi 59 sono donne uccise da partner o ex partner.

Tenuto conto che il comma 2 del presente articolo esclude il rimborso delle somme già corrisposte dal creditore anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, quest'ultima produce effetti solo limitatamente agli atti non ancora divenuti definitivi.

Prendendo come base di riferimento il dato delle sopravvenienze del triennio 2022-2024 è possibile stimare nel numero massimo di 50 casi all'anno le ipotesi di prenotazione a debito in applicazione della nuova normativa, prevedendo un'imposta di registro di importo medio pari a 6.000 euro per ciascun atto.

Inoltre, sulla base delle ipotesi sopra riportate la RT evidenzia che con riferimento al contenzioso pendente, gli atti relativi ai procedimenti di esecuzione di sentenze per risarcimento dei danni per i reati di cui agli articoli 575 e 577, comma 1, n.1, o secondo comma, del codice penale, che si trovano nelle condizioni di applicabilità della nuova disciplina possono essere stimati, nel 2025, in un numero massimo pari a 100.

Pertanto, l'effetto finanziario in termini di minor gettito per l'Erario risulta dal seguente prospetto riepilogativo:

Stima minor gettito erariale per applicazione istituto prenotazione a debito per l'imposta di registro per le sentenze e gli altri atti degli organi giurisdizionali volti a dare esecuzione alla condanna al risarcimento del danno prodotto dai reati di cui agli articoli 575 e 577, comma 1, n.1, o secondo comma e 577-bis del codice penale

N. procedimenti giudiziari pendenti	Imposta di registro "media"	Minor gettito totale anno 2025
100	6.000	600.000

N. procedimenti giudiziari successivi all'entrata in vigore della norma	Imposta di registro "media"	Minor gettito totale annuo
50	6.000	300.000

Il comma 2 prevede che il creditore non potrà aver diritto al rimborso delle somme già versate all'amministrazione finanziaria anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione per la registrazione degli atti giudiziari (sentenza di risarcimento danno e i collegati atti esecutivi della stessa).

Il comma 3 prevede che la disposizione si applica ai procedimenti pendenti alla data del 1° gennaio 2025, volti a dare esecuzione alla condanna al risarcimento del danno prodotto dai fatti di cui agli articoli 575 e 577, comma 1, n.1, o comma 2, del codice penale.

Il comma 4 indica la copertura finanziaria, prevedendo che agli oneri derivanti dai commi 1 e 3, valutati in 900.000 euro per l'anno 2025 e 300.000 euro annui a decorrere

dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti in conto minori entrate tributarie correnti/minori spese correnti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
1 e 3	Registrazione a debito, in favore della persona danneggiata, dell'imposta di registro per le sentenze e gli altri atti degli organi giurisdizionali volti a dare esecuzione alla condanna al risarcimento del danno prodotto dai reati di cui agli articoli 575 e 577, comma 1, n.1, o secondo comma e 577-bis del codice penale, anche in riferimento ai procedimenti giudiziari ancora pendenti	E	T	-0,9	-0,3	-0,3	-0,3	-0,9	-0,3	-0,3	-0,3	-0,9	-0,3	-0,3	-0,3
4	Riduzione Tabella A - MEF	S	C	-0,9	-0,3	-0,3	-0,3	-0,9	-0,3	-0,3	-0,3	-0,9	-0,3	-0,3	-0,3

Al riguardo, sui commi 1 e 3, considerato che trattasi di previsione e non di tetto di spesa - e che gli oneri relativi, in conto minori entrate per la registrazione “a debito”⁴ dei risarcimenti, sono evidentemente non rimodulabili - si rileva che i dati esposti dalla RT relativi alla casistica dei femminicidi stimati per il 2025 e a decorrere dal 2026 andrebbero opportunamente integrati con l'esposizione dei criteri e parametri attestanti la congruità del valore medio unitario della minore imposta di registro prevista (6.000 euro), ai fini del calcolo della perdita complessiva di gettito attesa.

Sul punto, si richiama l'articolo 17, comma 3, terzo periodo, della legge di contabilità, ai sensi del quale nella RT devono essere indicati anche “i metodi utilizzati per la quantificazione” in aggiunta ai dati considerati.

Sarebbe altresì utile acquisire informazioni più dettagliate in merito all'ammontare dei risarcimenti stabiliti da parte dall'autorità giudiziaria per i reati in questione, nonché in merito ai parametri applicati per la stima della perdita di gettito in conseguenza della registrazione a debito dell'imposta di registro prevista dalle disposizioni in esame.

Ai fini della stima la RT prende in considerazione i dati relativi ai femminicidi registrati nel triennio 2022-2024 (pari rispettivamente a 61, 63 e 59 unità). Andrebbero

⁴ Con l'istituto della prenotazione a debito si ha la registrazione del provvedimento senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute. Imposte prenotate a debito che, una volta determinate nel loro ammontare (liquidazione dell'imposta) da parte dell'Agenzia delle entrate, verranno “annotate” da parte delle cancellerie del giudice che ha emesso il provvedimento, e contestualmente annotate nel foglio notizie. Sul piano procedurale, al fine di attivare l'istituto della prenotazione a debito “il Cancelliere deve provvedere direttamente ad inoltrare all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate la relativa richiesta”.

tuttavia forniti elementi confermativi della prudenzialità del numero massimo di casi previsti a decorrere dal 2026 (n. 50 casi annui), anche alla luce dell'andamento registrato nel periodo 2002-2021 e del fatto che in tali annualità il numero dei femminicidi è sempre stato superiore a quello ipotizzato dalla RT (per la precisione, non è mai sceso al di sotto di 54 casi verificatisi nel 2017)⁵.

Sul comma 2, che esclude il rimborso delle somme eventualmente già corrisposte dal creditore anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, posto che quest'ultima produce effetti limitatamente agli atti non ancora divenuti definitivi non ci sono osservazioni.

Quanto ai profili di copertura del comma 4, posto che agli oneri riconducibili ai commi 1 e 3 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, andrebbe fornita conferma in merito alle disponibilità iscritte sugli stanziamenti citati, nonché rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle residue risorse a fronte di interventi di spesa eventualmente già programmati.

Articolo 7 **(Disposizioni di coordinamento)**

L'articolo stabilisce che in tutti i casi in cui la legge fa riferimento all'articolo 575 del codice penale, il richiamo si intende a tutti gli effetti operato anche all'articolo 577-*bis* del medesimo codice e tutte le volte in cui la legge fa riferimento all'omicidio il richiamo si intende a tutti gli effetti operato anche al femminicidio.

La RT, dopo aver ribadito il contenuto dell'articolo, evidenzia che la disposizione è diretta a realizzare il necessario coordinamento fra le molteplici norme in materia di omicidio equiparando a ogni effetto di legge le due fattispecie e, data la natura ordinamentale, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, ritenuto il chiaro contenuto ordinamentale della norma, non ci sono osservazioni.

⁵ Dalla ricognizione dei dati ISTAT relativi alle vittime di femminicidio (compiuto da partner o ex partner) nelle annualità 2002/2021 sono emersi seguenti dati: 72 unità nel 2002; 79 unità nel 2003; 72 unità nel 2004; 54 unità nel 2005; 91 unità nel 2006; 64 unità nel 2007; 66 unità nel 2008; 83 unità nel 2009; 62 unità nel 2010; 82 unità nel 2011; 74 unità nel 2012; 76 unità nel 2013; 81 unità nel 2014; 70 unità nel 2015; 76 unità nel 2016; 54 unità nel 2017; 73 unità nel 2018; 68 unità nel 2019; 67 unità nel 2020; 70 unità nel 2021. Cfr. ISTAT, "Vittime di omicidio secondo la relazione con l'omicida" - Anni 2002-2021; sul sito *internet* dell'Istituto.

Articolo 8 **(Clausola di invarianza finanziaria)**

L'articolo reca la clausola di invarianza, disponendo che salvo quanto previsto dall'articolo 6, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT si limita a ribadire il contenuto della norma.

Al riguardo, si ricorda quanto previsto dal comma 6-*bis* dell'articolo 17 della legge di contabilità, secondo cui anche per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria la relazione tecnica deve riportare “la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio”⁶.

⁶ In presenza di clausole di neutralità, il Dipartimento della RGS evidenzia che la RT "dovrà riportare i dati e gli elementi che giustificano l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, fornendo indicazione delle risorse già previste in bilancio utilizzabili per le finalità indicate". Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Circolare n. 32/2010, Paragrafo 4.3, pagina 4.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Feb. 2025 [Nota di lettura n. 226](#)
Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di versamenti e di riscossione (**Atto del Governo n. 246**)
- " [Nota di lettura n. 227](#)
A.S. 1384: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 228](#)
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca (**Atto del Governo n. 250**)
- Mar. 2025 [Nota di lettura n. 229](#)
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca e dell'organismo indipendente di valutazione della performance (**Atto del Governo n. 248**)
- " [Nota di lettura n. 230](#)
A.S. 1407: "Disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 231](#)
A.S. 1415: "Disposizioni in materia di economia dello spazio" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 232](#)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane (**Atto del Governo n. 254**)
- " [Nota di lettura n. 233](#)
A.S. 1425: "Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025"
- Apr. 2025 [Nota di lettura n. 234](#)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 27, recante attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012 (**Atto del Governo n. 259**)
- " [Nota di lettura n. 235](#)
A.S. 1432: "Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza"
- " [Nota di lettura n. 236](#)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, recante attuazione della direttiva (UE) 2020/2184, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (**Atto del Governo n. 260**)
- " [Nota di lettura n. 237](#)
A.S. 1388: "Disposizioni per la partecipazione italiana a Banche e a Fondi multilaterali di sviluppo"